



# COMUNE DI VALDIDENTRO

*Provincia di Sondrio*

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 5 del 08/03/2019.

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO, ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2019**

L'anno **duemiladiciannove**, addì **otto** del mese di **marzo** alle ore **21:00**, nella Sala delle Adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri, in adunanza di Prima convocazione, sessione ordinaria, seduta pubblica.

All'appello risultano:

<b>Cognome e Nome</b>	<b>P</b>	<b>A</b>	<b>Cognome e Nome</b>	<b>P</b>	<b>A</b>
TRABUCCHI MASSIMILIANO	P		GURINI ELISABETTA	P	
MARTINELLI CLAUDIA	P		GIACOMELLI GIACOMO	P	
DESSI' MATTEO	P		BRADANINI MASSIMO	P	
MACCARINI ENRICO	P		GIACOMELLI FEDERICO	P	
SCHIVALOCCHI IVANO	P		SOSIO MAURIZIO	P	
SOSIO MATTIA REMAN	P		URBANI GLORIA	P	
BALATTI MORENO	P				

**Presenti: 13 - Assenti: 0**

Assiste IL SEGRETARIO COMUNALE **Stefania Besseghini**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO **Mattia Reman Sosio**, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**RICHIAMATO** l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;*

**RICHIAMATO** altresì quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

**DATO ATTO** che il Decreto del Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2018, pubblicato in G.U. il 17 dicembre 2018, ha previsto il differimento dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019, di cui è stata prevista l'ulteriore proroga, nella seduta del 17 gennaio 2019 della Conferenza Stato – Città – Autonomie Locali, al 31 marzo 2019;

**VISTA** la L. 30 dicembre 2018 n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), pubblicata in G.U. il 31 dicembre 2018, con la quale è stata approvata la legge di bilancio per l'anno 2019;

**VISTO** l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

**CONSIDERATO** che, in relazione a tali presupposti impositivi, l'Imposta Unica Comunale applicabile nel 2019 si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, nonché di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**VISTO** l'art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208, con cui era stata introdotta la sospensione dell'aumento dei tributi locali, prevedendo che *«al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015»* e che *«la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000»;*

**CONSIDERATO** che la sospensione dell'aumento dei tributi locali è stata estesa anche all'anno 2018 dall'art. 1, comma 37 L. 205/2017, con le stesse modalità previste per il 2016, mentre, per l'anno 2019, la L. 30 dicembre 2018 n. 145 non ha stabilito alcuna proroga della sopracitata disciplina;

**CONSIDERATO** che la L. 30 dicembre 2018 n. 145 ha confermato la legittimità delle aliquote e delle tariffe così approvate, con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 1, comma 1093, il quale ha consentito Comuni, che nel 2018 o negli anni precedenti avevano approvato tariffe TARI inferiori o superiori fino al 50 per cento rispetto ai coefficienti dettati dal D.P.R. 158/1999, di mantenere anche per il 2019 l'applicabilità delle stesse, anche a seguito di variazioni del loro importo, ove venga comunque mantenuto il rapporto previsto dalla norma per le variazioni massime;

**CONSIDERATO** che, a fronte di ciò, l'Amministrazione Comunale intende procedere alla conferma delle aliquote e delle tariffe già approvate per l'anno 2018 con deliberazione di C.C. del 9 marzo 2018 n. 3, per evidenziare che la loro legittimità ha trovato conferma nelle disposizioni dettate dalla Legge di Bilancio 2019;

**RITENUTO** opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2019 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta Unica Comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

**RITENUTO**, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta Unica Comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2019, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri:

### Imposta municipale propria (IMU)

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dall'IMU
Abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune	aliquota <b>7,6</b> per mille, senza detrazione per abitazione principale, con riduzione del 50 per cento della base imponibile
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado, nei limiti previsti a livello regolamentare, ove non si applichi l'agevolazione della riduzione del 50% della base imponibile (obbligo di dichiarazione)	aliquota <b>4,6</b> per mille, senza detrazione per abitazione principale
Immobili ad uso abitativo locati per almeno 90 giorni, anche non consecutivi, nel corso dell'anno, con contratto registrato o con comunicazione all'ufficio commercio ai sensi della L.R. n. 27/2015.	aliquota <b>5,6</b> per mille
Immobili situati fuori dal centro edificato, privi di servizi (acquedotto, fognatura, elettricità, sgombero neve), che non risultino utilizzati nel periodo invernale, ove tali caratteristiche siano attestate dal possessore tramite atto notorio.	aliquota <b>5,6</b> per mille
Immobili classificati in categoria A/10, C/1, C/3,	aliquota <b>5,6</b> per mille
Aree fabbricabili	aliquota <b>7</b> per mille
Fabbricati produttivi di Cat. D1/D5/D6	aliquota <b>10,6</b> per mille, (7,6 per mille riservato esclusivamente allo Stato)
Immobili ad uso abitativo tenuti a disposizione del proprietario o sfitti	aliquota <b>10,6</b> per mille
Altri immobili	aliquota <b>7,6</b> per mille

**CONSIDERATO** che, con riferimento al **Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)** il Comune conferma la propria volontà di non applicare l'imposta, che deve ritenersi azzerata anche nell'anno 2019;

**CONSIDERATO**, con riferimento alla **Tassa rifiuti (TARI)**, che le disposizioni dettate dalla L. 145/2018 hanno prorogato i medesimi termini di applicazione dell'imposta vigenti nel 2018, per cui l'Amministrazione ritiene a sua volta opportuno, in attesa di una revisione complessiva del D.P.R. 158/1999, mantenere invariate le tariffe ed il regolamento applicati nello scorso anno;

**CONSIDERATO**, con riferimento alla norma dettata dall'art. 1, comma 653 L. 147/2013 in base alla quale «a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard», che – analogamente a quanto indicato nella deliberazione di approvazione delle tariffe 2018, richiamando il comunicato dell'8 febbraio 2018 del Dipartimento delle Finanze – che i fabbisogni standard del servizio rifiuti possono rappresentare solo un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio rifiuti;

**CONSIDERATO** che, ai fini della determinazione delle tariffe della TARI 2019, l'Ufficio Tributi ha effettuato una verifica congiunta delle risultanze del Piano Economico Finanziario TARI prodotto dal Gestore e delle risultanze dei fabbisogni standard, come derivanti dal criterio di calcolo riportato nella specifica tabella allegata alle linee guida elaborate dal Dipartimento delle Finanze;

**CONSIDERATO** che dal raffronto tra tali criteri di calcolo è stato possibile rilevare un scostamento tra i costi complessivi esposti nel Piano Economico Finanziario TARI 2019 (che prevede un costo complessivo, al netto dell'I.V.A., pari ad € 656.960,00) ed il dato presunto del costo basato sui fabbisogni standard (che prevede un costo complessivo di 463.771,00);

**RITENUTO** che lo scostamento tra i due dati debba essere ricondotto in primo luogo – come riconosciuto anche dallo stesso Dipartimento delle Finanze – alla non puntualità del criterio di calcolo dei fabbisogni standard, che – nel caso del Comune di Valdidentro – appare fortemente condizionato dalla morfologia territoriale nella quale si svolge il servizio e delle differenze qualitative del servizio stesso, che, nel caso di specie, è fortemente connotato dalla spesa per la raccolta differenziata, che nel 2018 ha determinato un costo sostanzialmente equivalente con quello di raccolta e smaltimento;

**RITENUTO** quindi di poter comunque procedere all'approvazione del Piano Economico Finanziario TARI prodotto dal Gestore e delle conseguenti tariffe della TARI 2019, senza rideterminarle sulla base del differenziale tra i costi effettivi e le risultanze dei fabbisogni standard, di cui si terrà conto in sede di approvazione delle tariffe per l'anno 2020, una volta effettuate le verifiche in ordine alle ragioni dello scostamento rilevato tra i dati effettivi di costo e quelli derivanti dalla simulazione ministeriale;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 1, comma 649 L. 147/2013, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. e) D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, nella determinazione della TARI, il Comune deve disciplinare con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati;

**CONSIDERATO** che la disposizione sopra richiamata prevede altresì che, con lo stesso regolamento, il Comune dovrebbe individuare le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione;

**RITENUTO** di provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del Piano Economico Finanziario per l'anno 2019, di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l'anno 2019, tenendo conto di tutte le considerazioni esposte ai punti precedenti in relazione al confronto con le risultanze dei fabbisogni standard;

**CONSIDERATO** che, poiché le modifiche normative introdotte dalla Legge di bilancio 2019 non comportano una sostanziale modifica della disciplina della TARI 2015, il Comune ritiene opportuno confermare anche nel 2019 le tariffe deliberate ai fini TARI nel 2015, che garantiscono utilizzando anche fondi di bilancio, sulla base del Piano Finanziario approvato dal Comune, la copertura del costo integrale del servizio;

**CONSIDERATO**, in tal senso, che l'art. 1, comma 652 L. 147/2013 ha permesso di derogare ulteriormente a tali criteri presuntivi, a fronte dell'applicazione di una entrata che non assume natura di corrispettivo per la prestazione del servizio, ma che mantiene invece la sua natura tributaria, rientrando quindi – al pari di quanto disposto per la T.A.R.S.U dalla giurisprudenza di legittimità – tra le cd. **tasse di scopo**, ossia che *«mirano a fronteggiare una spesa di interesse generale ripartendone l'onere sulle categorie sociali che da questa spesa traggono vantaggio, o che comunque determinano l'esigenza per la “mano pubblica” di provvedere»* (Corte di Cassazione, sentenza 29 aprile 2010 n. 17381);

**CONSIDERATO** che, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, ai Comuni è stata quindi attribuita la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli del D.P.R. 158/1999, nell'esercizio di una maggiore discrezionalità di orientamento politico - amministrativo che, soprattutto a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la **non sindacabilità in sede giudiziaria** (Cass. Civ. 23 luglio 2004 n. 13848; analogo, Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, poiché tali atti, essendo *«applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate»* e siano adottate al fine di perseguire *«una logica di*

sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione» (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);

**CONSIDERATO** che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso per finanziare il costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

**VISTE** le previsioni agevolative contenute nel Regolamento istitutivo della TARI, con particolare riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche per i risultati raggiunti nella raccolta differenziata ed all'utenza non domestica per l'avvio al recupero dei rifiuti assimilati prodotti;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 – 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 22 del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

**RITENUTO** quindi opportuno confermare le seguenti tariffe applicabili alla TARI 2019:

### 1. Utenze non domestiche

	<i>Attività produttive</i>	<i>Quota fissa €/mq</i>	<i>Quota variabile €/mq</i>	<i>Totale €/mq</i>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,28	0,83	<b>1,11</b>
2	Campeggi, distributori carburanti	0,35	1,04	<b>1,39</b>
3	Esposizioni, autosaloni	0,23	0,70	<b>0,93</b>
4	Alberghi con ristorante	0,72	2,17	<b>2,89</b>
5	Alberghi con ristorante RID 50%	0,36	1,08	<b>1,44</b>
6	Alberghi con ristorante RID 60%	0,29	0,87	<b>1,16</b>
7	Alberghi senza ristorante	0,49	1,48	<b>1,97</b>
8	Case di cura e riposo	0,54	1,62	<b>2,16</b>
9	Uffici, agenzie, studi professionali	0,61	1,84	<b>2,45</b>
10	Uffici, agenzie, studi professionali RID 50%	0,31	0,92	<b>1,23</b>
11	Banche ed istituti di credito	0,31	0,95	<b>1,26</b>
12	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,60	1,81	<b>2,41</b>
13	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,55	1,65	<b>2,20</b>
14	Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,54	0,70	<b>1,24</b>
15	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,42	1,25	<b>1,67</b>
16	Attività industriali con capannoni di produzione	0,49	1,49	<b>1,98</b>
17	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,43	1,24	<b>1,67</b>
18	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	1,17	3,50	<b>4,67</b>
19	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie RID 50%	0,58	1,75	<b>2,33</b>
20	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie RID 60%	0,47	1,40	<b>1,87</b>
21	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie RID 70%	0,32	0,94	<b>1,26</b>
22	Bar, caffè, pasticceria	1,48	2,56	<b>4,04</b>
23	Bar, caffè, pasticceria RID 60%	0,59	1,02	<b>1,61</b>
24	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,03	3,10	<b>4,13</b>

25	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,94	2,83	<b>3,77</b>
26	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,46	4,38	<b>5,84</b>
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante RID 20%	1,17	3,50	<b>4,67</b>
28	Discoteche, night club	0,89	2,67	<b>3,56</b>

### Utenze domestiche

<i>Numero componenti nucleo abitativo</i>	<i>Quota €/nucleo</i>	<i>Quota €/mq</i>
1	<b>7,33</b>	<b>1,16</b>
2	<b>13,19</b>	<b>1,18</b>
3	<b>16,85</b>	<b>1,20</b>
4	<b>21,98</b>	<b>1,21</b>
5	<b>26,37</b>	<b>1,22</b>
6 o >6	<b>30,04</b>	<b>1,24</b>

Seconde case	€/mq	<b>1,48</b>
Pertinenze/magazzini/depositi	€/mq	<b>0,74</b>

**DATO ATTO CHE** il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela protezione ed igiene dell'ambiente ex art. 19 del D.Lgs. 504/1992, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettate da tributo, è applicato – fatta salva l'approvazione di diversi provvedimenti da parte della Provincia per l'anno 2019 – nella misura percentuale determinata per l'anno 2018 con l'aliquota del 4% del tributo comunale;

**RITENUTO** quindi opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento in relazione all'IMU ed alla TARI, non essendo prevista per il 2019 l'applicabilità della TASI nel Comune di Valdidentro:

<b>IMU</b>	Acconto	17 giugno 2019
	Saldo	16 dicembre 2019
<b>TARI</b>	Acconto	30 settembre 2019
	Saldo	30 novembre 2019

**ACQUISITI** sulla proposta della presente deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica espressi dai responsabili dei servizi competenti ed il parere favorevole di regolarità finanziaria espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

**ACQUISITO** altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

Illustra i contenuti il Consigliere Comunale Moreno Balatti: "L'imposta unica comunale è composta dall'IMU, dalla TASI e dalla TARI. Nonostante quest'anno sia stata data la possibilità ai Comuni di aumentare l'imposta, l'Amministrazione propone di mantenere le stesse aliquote e tariffe in vigore negli anni passati".

Prende la parola il Consigliere Comunale Gloria Urbani: ” Sicuramente esprimeremo un parere favorevole sia su questa che sull'altra, perché ovviamente siamo contenti non certo di pagare le tasse, ma che le cose sono rimaste così come prima. L'unica cosa che volevamo chiedere era una piccola precisazione perché non si vuole essere né pesanti né petulanti ma vogliamo sapere a che punto è il baratto amministrativo, se c'è un regolamento oppure se per caso vi è una bozza, perché nel programma in materia di imposte e tasse, bene o male le due liste avevano gli stessi orientamenti. L'unica differenza era l'istituzione di questo baratto amministrativo anche perché comunque doveva essere una delle sei cose che avrebbero dovuto cambiare la Valdidentro. Quello che mi viene da dire, che è sempre stato risposto, è che in realtà il baratto doveva essere un istituto per la cittadinanza attiva; in realtà le cose non stanno così, perché io penso che la norma è molto chiara sia l'articolo 24 dello Sblocca-Italia sia il 190 del codice degli appalti. Nel vostro programma elettorale lo avevate passato come esempio di cittadinanza attiva ma per esenzione di tributi locali e di conseguenza a far passare adesso il baratto amministrativo, così come l'avevate proposto, cambiandolo, dicendo no per noi il baratto adesso è cittadinanza attiva, non è così; quindi o ci dite facciamo questo regolamento diciamo per agevolare i cittadini, diminuire quindi i tributi locali, cioè per esentare il pagamento di questi tributi locali o altrimenti secondo me dite: guardi non riusciamo a portare avanti questo progetto e quindi decidiamo di lasciar perdere, anche perché la Corte dei Conti ha ribadito, più volte, a mio modo di vedere, che il baratto è assolutamente incompatibile con l'attività di volontariato perché non ci sono i presupposti soprattutto della spontaneità della prestazione quindi della controprestazione”.

Interviene il Consigliere Comunale Enrico Maccarini: “Allora su questo punto diamo un eventuale passaggio in più. Ribadiamo il fatto che non è nostra intenzione quella di prendere il baratto amministrativo solo ed esclusivamente in maniera letterale, come previsto dalla normativa che richiamavi tu, ma semplicemente il baratto amministrativo che noi vogliamo portare avanti e non l'abbiamo cambiato in corsa ma l'abbiamo comunque sempre sostenuto in tutto quello che era il nostro programma, era quello di favorire la cittadinanza attiva e quindi fare in modo che le persone avessero comunque un ritorno da quello che era la prestazione volontaria a favore del comune. Per questo va fatto un regolamento, abbiamo già attivato l'albo dei volontari civici. Abbiamo avuto un incontro, circa un paio di mesi fa, con l'Assessore alla cittadinanza attiva del Comune di Bologna che ci ha ricevuto a cui abbiamo spiegato quello che noi volevamo fare. Il Comune di Bologna ha già attivato questo percorso e da questo abbiamo preso spunto e porteremo avanti quella che è la nostra idea. Chiaramente l'idea dell'esenzione di alcune imposte che vanno a carico dei cittadini è già anche prevista in alcune situazioni, era già anche prevista per esempio nella VASP, in cui, dando la propria disponibilità a fare delle giornate per la pulizia delle strade, si veniva esentati dal pagamento dei permessi che servivano per accedere alle VASP.

Stiamo portando avanti questa cosa, non è una cosa facile, è una cosa abbastanza complessa, non vogliamo fare pasticci, ci stiamo lavorando, se arriveremo al momento in cui diremo che non possiamo portare avanti questa cosa, lo dichiareremo.

Prende nuovamente la parola il Consigliere Comunale Gloria Urbani: “Rispondo solo che, partendo da una dizione naturale il baratto amministrativo era per lo sgravio di tributi comunali. Quello di cui voi parlate non è baratto amministrativo perché l'iniziativa prevista dall'articolo 190 del codice dei contratti pubblici è altro e non prevede l'esenzione per quanto dicevi sui permessi VASP. Diciamo che il baratto amministrativo è nato soprattutto per l'esenzione dall'IMU, TARI e TASI. Però ripeto noi esprimiamo comunque voto favorevole per quanto riguarda la delibera sulle aliquote sull'imposta.

Il Presidente del Consiglio chiede se ci sono altri interventi;

Il Presidente del Consiglio, nel riscontrare l'assenza di interventi, pone in votazione il punto,

**Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e forme di Legge;**

## **DELIBERA**

**Di stabilire**, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale, con efficacia dal 1° gennaio 2019:

### ***Imposta municipale propria (IMU)***

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dall'IMU
Abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune	aliquota <b>7,6</b> per mille, senza detrazione per abitazione principale, con riduzione del 50 per cento della base imponibile
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta fino al secondo grado, nei limiti previsti a livello regolamentare, ove non si applichi l'agevolazione della riduzione del 50 per cento della base imponibile (obbligo di dichiarazione tramite atto notorio)	aliquota <b>4,6</b> per mille, senza detrazione per abitazione principale
Immobili ad uso abitativo locati per almeno 90 giorni, anche non consecutivi, nel corso dell'anno	aliquota <b>5,6</b> per mille
Immobili situati fuori dal centro edificato, privi di servizi (acquedotto, fognatura, elettricità, sgombero neve), che non risultino utilizzati nel periodo invernale, ove tali caratteristiche siano attestate dal possessore tramite atto notorio	aliquota <b>5,6</b> per mille
Immobili classificati in categoria A/10, C/1, C/3	aliquota <b>5,6</b> per mille
Aree fabbricabili	aliquota <b>7</b> per mille
Fabbricati produttivi di Cat. D1/D5/D6	aliquota <b>10,6</b> per mille, ( <b>7,6</b> per mille riservato esclusivamente allo Stato)
Immobili ad uso abitativo tenuti a disposizione del proprietario o sfitti	aliquota <b>10,6</b> per mille
Altri immobili	aliquota <b>7,6</b> per mille

**Di confermare**, con riferimento all'esercizio finanziario 2019, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;

**Di rimandare** alla Giunta Comunale, in forza dell'espressa delega contenuta nel Regolamento IMU, l'individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2019 da parte dei relativi soggetti passivi;

### ***Tributo sui servizi indivisibili (TASI):***

**Di confermare**, ai sensi dell'art. 1, comma 676 L. 147/2013, l'azzeramento dell'aliquota della TASI per tutti gli immobili;



### Tassa sui rifiuti (TARI)

**Di approvare** il Piano Finanziario per l'anno 2019, di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

**Di confermare** per l'anno 2019 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI):

<b>Utenze non domestiche</b>				
	<i>Attività produttive</i>	<i>Quota fissa €/mq</i>	<i>Quota variabile €/mq</i>	<i>Totale €/mq</i>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,28	0,83	<b>1,11</b>
2	Campeggi, distributori carburanti	0,35	1,04	<b>1,39</b>
3	Esposizioni, autosaloni	0,23	0,70	<b>0,93</b>
4	Alberghi con ristorante	0,72	2,17	<b>2,89</b>
5	Alberghi con ristorante RID 50%	0,36	1,08	<b>1,44</b>
6	Alberghi con ristorante RID 60%	0,29	0,87	<b>1,16</b>
7	Alberghi senza ristorante	0,49	1,48	<b>1,97</b>
8	Case di cura e riposo	0,54	1,62	<b>2,16</b>
9	Uffici, agenzie, studi professionali	0,61	1,84	<b>2,45</b>
10	Uffici, agenzie, studi professionali RID 50%	0,31	0,92	<b>1,23</b>
11	Banche ed istituti di credito	0,31	0,95	<b>1,26</b>
12	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,60	1,81	<b>2,41</b>
13	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,55	1,65	<b>2,20</b>
14	Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,54	0,70	<b>1,24</b>
15	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,42	1,25	<b>1,67</b>
16	Attività industriali con capannoni di produzione	0,49	1,49	<b>1,98</b>
17	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,43	1,24	<b>1,67</b>
18	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	1,17	3,50	<b>4,67</b>
19	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie RID 50%	0,58	1,75	<b>2,33</b>
20	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie RID 60%	0,47	1,40	<b>1,87</b>
21	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie RID 70%	0,32	0,94	<b>1,26</b>
22	Bar, caffè, pasticceria	1,48	2,56	<b>4,04</b>
23	Bar, caffè, pasticceria RID 60%	0,59	1,02	<b>1,61</b>
24	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,03	3,10	<b>4,13</b>
25	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,94	2,83	<b>3,77</b>
26	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,46	4,38	<b>5,84</b>
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante RID 20%	1,17	3,50	<b>4,67</b>
28	Discoteche, night club	0,89	2,67	<b>3,56</b>

## Utenze domestiche

<i>Numero componenti nucleo abitativo</i>	<i>Quota €/nucleo</i>	<i>Quota €/mq</i>
1	<b>7,33</b>	<b>1,16</b>
2	<b>13,19</b>	<b>1,18</b>
3	<b>16,85</b>	<b>1,20</b>
4	<b>21,98</b>	<b>1,21</b>
5	<b>26,37</b>	<b>1,22</b>
6 o >6	<b>30,04</b>	<b>1,24</b>

Seconde case	€/mq	<b>1,48</b>
Pertinenze/magazzini/depositi	€/mq	<b>0,74</b>

**Dare atto che**, il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela protezione ed igiene dell'ambiente ex art. 19 del D.Lgs. 504/1992, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettate da tributo, è applicato – fatta salva l'approvazione di diversi provvedimenti da parte della Provincia per l'anno 2019 nella misura percentuale determinata per l'anno 2018 con l'aliquota del 4% del tributo comunale;

**Di stabilire che** la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 2 rate:

<b>IMU</b>	Acconto	17 giugno 2019
	Saldo	16 dicembre 2019
<b>TARI</b>	Acconto	30 settembre 2019
	Saldo	30 novembre 2019

**Di stabilire altresì** che l'intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo unico entro la scadenza della prima rata, fissata al mese di settembre;

**Di riservarsi**, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;

**Di dare atto che** tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2019 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;

**Di dare** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;

**Di dichiarare** la presente deliberazione, con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese, di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000, stante la necessità di procedere quanto prima all'assunzione dei successivi provvedimenti

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO,  
ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2019**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

Mattia Reman Sosio

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Stefania Besseghini

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)